Copia

COMUNE DI PRALUNGO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
SETTORE UFFICIO RAGIONERIA
N. 35 DEL 28/06/2024

OGGETTO:

PROROGA ASSUNZIONE N.1 CANTONIERE EX CAT. A AREA DEGLI OPERATORI A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME - SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LABARILE ROCCANGELO

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 8 del 31/12/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Economico Finanziario – Attività Produttive - Personale;

VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024-2026;

PREMESSO che in data 01/01/2024 si è proceduto all'assunzione di n. 1 cantoniere area degli operatori, a tempo determinato e full time fino al 30/06/2024, tramite richiesta di avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 della Legge 56/87;

OSSERVATO che all'attualità si rende necessario disporre una proroga del contratto di lavoro a tempo determinato e full timefino al mese di ottobre 2024 a copertura delle esigenze di servizio stagionali;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 47 del 27/06/2024 di indirizzo al Responsabile del Settore Personale di procedere alla proroga del contratto di lavoro di n. 1 cantoniere *ex* cat.A - Area degli Operatori, addetto ai servizi cimiteriali, a tempo pieno e determinato per mesi quattro dal 01/07/2024 al 31/10/2024;

RICHIAMATI:
• l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile";*
• l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70,*

comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

• l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. A tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, nel caso di specie pari a euro 200.000,00, al lordo degli oneri a carico dell'Ente;

ESAMINATI.

l'art. 19, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2015 secondo cui "*1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";*

• l'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 secondo cui *"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga";*

RICHIAMATI:

• l'art. 60 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui "1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia";

• l'art. 61, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui *"Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni"* riportate nella norma;

RITENUTO che sussistono le condizioni di fatto e di diritto, per tutto quanto sopra esposto, in esecuzione degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, di dar corso alla proroga del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato riportato in parte dispositiva;

RICHIAMATO il "Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", approvato con delibera di G.C. n. 46 del 25/07/2018 e ss mm ii;

PRECISATO che l'Ente:

a) ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 165/2001);

b) ha rispettato le disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. n. 165/2001;
c) ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
d) ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2023;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTO l'allegato schema di rinnovo del contratto individuale di lavoro che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di doverlo approvare;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigenti CCNL comparto Regioni ed autonomie locali;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;

2. **DI DISPORRE**, per i motivi riportati in narrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato e full time di n. 1 cantoniere *ex* cat. A area degli operatori;

3. **DI PRECISARE** che la proroga del suddetto contratto di lavoro subordinato, di carattere temporaneo ed eccezionale, si rende necessaria per le ragioni già riportate in parte narrativa e, in particolare, per il soddisfo delle esigenze esplicitate dalla G.C. con deliberazione di Giunta n. 47 del 27/06/2024;

4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto di lavoro individuale da sottoscrivere con il dipendente, di proroga del contratto di lavoro stipulato in data 01/01/2024, che dispone la proroga senza soluzione di continuità fino alla data del 31/10/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza, nonché all'Ufficio Personale ed all'interessato;

6. **DI DARE ATTO** che la spesa necessaria trova copertura al capitolo stipendi personale ufficio tecnico del bilancio approvato per il triennio 2024-2026 esercizio 2024;

7. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio digitale per 15 giorni;

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione avrà esecuzione a partire dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico - Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
F.to : LABARILE ROCCANGELO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pralungo. Responsabile Procedimento: LAVORO LAURA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 35 del 28/06/2024 attesta l'esistenza dei mezzi di copertura finanziaria in ordine alla determinazione in oggetto

Pralungo, lì 28/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : LABARILE Dott. Roccangelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/07/2024 al 27/07/2024.

Pralungo , lì 12/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: LABARILE Dott. Roccangelo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.Pralungo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pralungo. Responsabile Procedimento: LAVORO LAURA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line